

CONVENZIONE

Tra il Comune/Ente rappresentato da -----, -----, nato a ----- il ----- (ovvero stazione appaltante aderente alla rete)

e la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata da -----, nato a ----- (ovvero Ente capofila della Rete);

PREMESSO CHE

l'art. 4, primo comma, n. 9) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, riconosce alla Regione la potestà legislativa in materia di lavori pubblici d'interesse locale e regionale;

l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 159/22 dispone che la Regione disciplina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economica-sociale, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numeri 1), 1bis) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

l'art. 44 bis, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) dispone che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente;

l'art. 44 bis, comma 1, secondo periodo, della medesima legge regionale 14/2002, dispone che l'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione;

l'art. 44 bis, sopra citato, al comma 2 prevede che la Regione eserciti un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti diffuse sul territorio e idonee allo svolgimento delle funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e di autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti;

la rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere;

le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;

le stazioni appaltanti in rete si avvalgono delle competenze del personale delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale, attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 bis, comma 3, della L.R. 14/2002;

la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della rete finalizzata alla realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla

vigente normativa e che all'interno della medesima Direzione sono costituite le unità specializzate di cui all'articolo 44 della L.R. 14/2002;

l'art. 5 della LR 14/2002 disciplina l'istituto del Responsabile Unico del Procedimento, ora Responsabile Unico del Progetto, prevedendo anche la possibilità, a determinate condizioni, di nominare RUP esterni e ciò anche in relazione alle unità specializzate di cui all'art. 44 della LR 14/2002 e al modello organizzativo della Rete delle stazioni appaltanti prevista dall'art. 44 bis;

l'art. 44 bis della L.R. 14/2002 che prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti, disciplina un istituto diverso da quanto disposto dall'art. 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 con riferimento alla centrale unica di committenza per l'acquisto di servizi e forniture;

l'art. 44 bis della L.R. 14/2002, che prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti, disciplina un istituto diverso da quello previsto dall'art. 13 "Stazione unica appaltante" della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" con la quale si dispone che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ... da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose", pur perseguendone le medesime finalità;

con D.P.C.M. 30 giugno 2011 è stato adottato il decreto relativo alle Stazioni Uniche Appaltanti che all'art. 1 "Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante" comma terzo dispone che "sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

a far data dal 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 che ha acquisito efficacia dal 1 luglio 2023 facendo salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art 225 ed alle abrogazioni e disposizioni finali di cui all'art. 226;

il legislatore nazionale ha istituito il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti obbligatorio dal 1° luglio 2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del Dlgs. 36/2023;

la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete delle stazioni appaltanti regionale, attribuito dall'articolo 44bis, comma 4, della LR 14/2002 ha perfezionato in data 30/08/2023 il processo di qualificazione della Rete per la progettazione e l'affidamento di lavori e servizi tecnici di ingegneria e architettura, tramite l'istituzione in AUSA della Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, che è qualificata con livello L1 e SF1, di cui la Direzione centrale infrastrutture e territorio risulta capofila;

i soggetti, enti, associati (convenzionati) alla rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia per espletare le procedure di affidamento di contratti di lavori e servizi tecnici di architettura e ingegneria sopra le soglie della propria qualificazione, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, potranno avvalersi della Centrale di committenza della rete in cui, previa richiesta, sarà creato uno specifico centro di costo per ciascun "ufficio della Rete" ai sensi della circolare della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della regione prot. n. 0363167/P/GEN dd. 21/06/2023 le forme associative per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra enti locali, contemplate dalla normativa regionale, sono disciplinate mediante l'utilizzo delle convenzioni previste agli articoli 3 e 5 della L.R. 21/2019;

il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 21/2019 prevede che le convenzioni disciplinino lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali;

il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 21/2019 dopo aver disposto che le convenzioni definiscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, stabilisce altresì che con le medesime convenzioni si possa prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero possano essere delegate funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti, così come nel caso dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002 non si intende dare vita a un organismo autonomo ma a una organizzazione amministrativa innovativa;

le suddette convenzioni rappresentano un modello di organizzazione che concilia i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente e rientrano a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 62 comma 9 D.lgs. 36/2023;

il comma 2 bis dell'art. 44 bis della LR 14/2002 dispone che "La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere".

l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 gli accordi di cui al paragrafo precedente sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;

l'art 40 del D.Lgs. 50/2016 ha disposto che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal codice, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

l'attivazione della rete di stazioni appaltanti di cui all'art. 44 bis della L.R. 14/2002 costituisce presupposto per la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo un profilo di adeguatezza delle stazioni appaltanti nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale nonché delle unità specializzate deputate a fornire in concreto il supporto richiesto dai singoli enti facenti parte della rete;

lo strumento per garantire fin da subito la concreta attivazione della rete di stazioni appaltanti sotto il profilo di adeguatezza richiesto dalla disciplina nonché sotto il profilo del rispetto della trasparenza, della regolarità e dell'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose è quello dell'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale introdotto dall'art.58 del D.Lgs 50/2016 ;

il succitato art. 58 del D.lgs. 50/2016, applicabile in via transitoria fino al 31/12/2023, in forza di quanto previsto dall'art. 225 c. 2 del D.Lgs 36/2023, dispone in ordine alle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

a far data dal 1 gennaio 2024 acquisterà efficacia l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "Piattaforme di approvvigionamento digitale" che dispone, al comma 2, che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26..." ed al successivo comma 3 che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di

committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”;

la Regione dal 17 aprile 2016 ha messo a disposizione di tutte le stazioni appaltanti facenti parte della Rete delle stazioni appaltanti la piattaforma di approvvigionamento digitale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002;

la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/23 è uno dei requisiti necessari per ottenere la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 4 c.1 lett. c) dell'Allegato II.4;

le disposizioni del nuovo codice dei contratti risultano pertanto già attuate nel contesto regionale e la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale ha costituito uno dei presupposti necessari per l'ottenimento della qualificazione della Rete delle stazioni appaltanti, di cui la Direzione centrale infrastrutture e territorio risulta capofila;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune/l'Ente ----- ha approvato, con Delibera/Decreto n. del ..., esecutiva/o ai sensi di legge, la convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall'acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che istituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni/enti convenzionati nella forma indicata dall'art. 44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

CAPO I OGGETTO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO

Con la sottoscrizione del presente accordo, le stazioni appaltanti riportate nelle premesse entrano a far parte della “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia” e, per l'effetto, accettano di svolgere le funzioni e le attività di acquisizione di lavori come definiti dalla vigente legislazione, nei termini e nei modi specificati negli articoli seguenti.

Il presente accordo si applica alle procedure di realizzazione di lavori d'interesse locale o regionale, disciplinate, dal D.lgs. 36/2023 e dalla L.R. 14/2002 o comunque ad esse ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario e in particolare risultano fin da subito comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi di quanto disposto dal presente comma ma non esaustivi:

a) le procedure per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e di architettura in base agli articoli 50 e 66 del D.lgs. 36/2023;

b) le procedure per l'affidamento di contratti di concessione disciplinate dal-Libro IV, Parte II, Titolo I del D.lgs. 36/2023;

c) le procedure per la realizzazione di lavori e di opere di lavori d'interesse locale o regionale, di cui all'art. 38 e all'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 comprese le procedure semplificate di cui all'art. 48 e 50 dello stesso decreto legislativo;

d) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dal Libro IV, Parte I, art. 174 del Dlgs 36/2023, e come disciplinati, dal Libro IV, Parte V del D.lgs. 36/2023 compresa la finanza di progetto di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV del Dlgs 36/2023.

Il presente accordo non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dalle stazioni appaltanti convenzionate in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

Il presente accordo non si applica, inoltre:

a) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi del Libro IV, Parte II, Titolo I del D.lgs. 36/2023D.lgs.

b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi D.lgs. dell'art. 13 c. 7 del D.lgs. 36/2023 e allegato I.12 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 comma 1 del D.lgs.36/2023 Il presente accordo non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. 36/2023 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011 aggiornata con delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 556 del 31/05/2017.

ART. 3 STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante convenzionata istituisce presso la propria sede un ufficio, facente parte della Rete di stazioni appaltanti, d'ora in avanti definito come "Ufficio della rete" per la realizzazione di lavori di competenza della medesima stazione appaltante, che opera in rete direttamente sulla piattaforma telematica posta a disposizione dalla Regione, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiedere l'attivazione delle unità specializzate di cui al successivo articolo 4 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per la realizzazione di lavori d'interesse locale o regionale in capo alla stessa stazione appaltante.

Art. 4 ATTIVAZIONE DELLE UNITA' SPECIALIZZATE

In applicazione del principio di sussidiarietà e per far fronte ad esigenze oggettive di supporto, derivanti anche dalla diffusa carenza di organico o di professionalità, soprattutto nelle stazioni appaltanti di più piccole dimensioni, la stazione appaltante convenzionata può richiedere l'attivazione di una unità specializzata per lo svolgimento di funzioni o attività necessarie alla realizzazione dei lavori, anche delegando, ove necessario, le conseguenti attività istruttorie ad un Responsabile Unico del Progetto o Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, individuato nella unità specializzata di cui all'art. 44 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche e integrazioni, dal Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavori pubblici.

Il Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavori pubblici, istituisce presso la propria sede una unità specializzata, della quale possono far parte anche professionisti esterni

all'amministrazione regionale, iscritti in un apposito elenco istituito e tenuto presso la medesima struttura regionale, per il singolo intervento, in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.

L'unità specializzata istituita presso la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, svolge quanto di seguito indicato, per la realizzazione dei lavori pubblici, in luogo e per conto delle stazioni appaltanti convenzionate, nei termini e alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Le stazioni appaltanti convenzionate sono tenute a ricondurre all'Unità specializzata di cui all'art. 44 della L.R. 14/2002 le acquisizioni di lavori nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione.

Se l'ente convenzionato opera nei limiti dei suoi livelli di qualificazione, non utilizzando la centrale di committenza della "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia", tutti gli elementi identificativi della singola stazione appaltante convenzionata sono utilizzati nelle procedure svolte sia nella forma dell'ufficio di rete sia nella forma delle unità specializzate con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per le comunicazioni e i contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti della stazione appaltante in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante.

La singola stazione appaltante convenzionata, qualora operi nell'ambito dei suoi livelli di qualificazione, mantiene ad ogni effetto la qualifica di stazione appaltante, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Qualora invece la stazione appaltante convenzionata debba svolgere le procedure di gara per importi oltre i propri livelli di qualificazione potrà avvalersi dei livelli di qualificazione della "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia"; la gara sarà pubblicata dalla Centrale di committenza, mentre l'ente convenzionato sarà identificato solo nei documenti di gara e dal centro di costo ANAC. In tali casi, fermo restando che l'inserimento dei dati per attiene alla trasparenza è a cura della Stazione appaltante convenzionata, gli ulteriori obblighi di gestione AUSA, Trasparenza e Anticorruzione sono in capo alla Centrale di Committenza stessa.

CAPO II OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DELLE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE

ART. 5 FUNZIONI ESERCITATE DALL'UFFICIO DELLA RETE E DALLE UNITA' SPECIALIZZATE

All'Ufficio della rete e alle Unità specializzate di cui all'art. 44 della L.R. 14/2002 sono delegate le funzioni e le attività, correlate alla realizzazione di lavori d'interesse locale o regionale, proprie della singola stazione appaltante, nei limiti delle funzioni e attività presenti nella piattaforma telematica messa a disposizione della stazione appaltante convenzionata da parte della Regione per mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 6 FUNZIONI E ATTIVITA' ULTERIORI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DALLA DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI NELL'INTERESSE E IN COLLABORAZIONE CON LE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE.

La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, in osservanza del ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici d'interesse locale o regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002, svolge le seguenti funzioni ed attività complementari alle attività delle Unità

specializzate nell'interesse delle stazioni appaltanti convenzionate e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori:

- a) messa a disposizione di modelli di gara tipo, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, al fine di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti convenzionate, anche agevolando lo scambio di informazioni e la omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi per lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche;
- b) messa a disposizione, implementazione e gestione della piattaforma telematica per la realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale anche mediante la condivisione di manualistica, linee guida e documenti di lavoro;

La condivisione di informazioni e documenti amministrativi e tecnici avviene attraverso l'utilizzo della mailinglist della Rete nonché attraverso la creazione di specifiche aree all'interno del sito internet della Rete.

La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici in qualità di ente capofila può svolgere anche attività finalizzate a sostenere le stazioni appaltanti convenzionate nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere.

Ai fini di cui al precedente comma l'ente capofila può:

- a) collaborare con le stazioni appaltanti convenzionate per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega delle stesse gli studi da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico/privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
- b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico privato per lavori di cui le stazioni appaltanti convenzionate necessitano;
- c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

ART. 7 FUNZIONI E ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE IN ORDINE ALLE PROCEDURE.

Alle singole stazioni appaltanti convenzionate restano riservate, in ogni caso, le attività di seguito elencate in forma non esaustiva:

- a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 - a.1.) l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto ai sensi della normativa vigente, anche con riferimento alla possibilità di nominare un RUP esterno indicandolo tra gli iscritti negli elenchi dei soggetti idonei approvati dalla Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici;
 - a.2.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori;
 - a.3.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, completi di tutte le indicazioni, così come previsto dalla vigente normativa e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
 - a.4.) tutte le attività collaborative con la Direzione centrale finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della decisione di contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 per gli Enti locali, anche ai fini di quanto

previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'Unità specializzata competente in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento in seguito all'effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico l'organo competente dispone l'aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

b.5.) nomina dei membri e costituzione del Collegio consultivo tecnico, nei casi disciplinati dall'art. 215 del D.Lgs 36/2023;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dalla vigente normativa;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia in base all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 o con relative decisioni;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

Gli uffici della rete ovvero l'Unità specializzata, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisiscono la decisione di contrarre della stazione appaltante convenzionata, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori.

ART. 8 AFFIDAMENTI PER ACQUISIZIONI DI LAVORI E SERVIZI TECNICI DI INGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Le singole stazioni appaltanti convenzionate possono acquisire direttamente lavori d'importo inferiore a 500.000 euro e servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023, mediante lo svolgimento della procedura di scelta gestita tramite la piattaforma informatica posta a disposizione dalla Regione per le stazioni appaltanti in rete.

La procedura dovrà essere operata dall'ufficio della rete istituito ai sensi del successivo art. 12 dalla singola stazione appaltante.

Per l'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro e di servizi tecnici di ingegneria ed architettura di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti svolgono le procedure di gara all'interno della stazione appaltante "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia".

ART.9 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI URGENZA E IN CASI DI SOMMA URGENZA

Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 140 del D.lgs. 36/2023 sono espletate a cura del Responsabile unico del progetto nominato dalla singola stazione appaltante convenzionata in base all'art. 7 del presente accordo o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente della stazione appaltante nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il

ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso l'ufficio individuato come facente parte della rete.

La stazione appaltante è tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori per i quali si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

Il Responsabile unico del progetto di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento della procedura prevista dall'art. 140 del D.lgs. 36/2023 provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.lgs. 36/2023, operando nell'ambito delle attività dell'ufficio individuato come facente parte della rete, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

ART. 10 GESTIONE DEI DOCUMENTI DERIVANTI DALLE PROCEDURE SVOLTE DALL'UFFICIO DELLA RETE E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

L'Ufficio della Rete anche in caso di intervento delle Unità specializzate conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di realizzazione di lavori svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art 53 del D.lgs. 50/2016 in vigore fino al 31/12/2023, e all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024, nei termini consentiti dagli stessi, il Responsabile Unico del Progetto ovvero, nel caso di attivazione delle unità specializzate, il Responsabile di procedimento di fase dell'unità stessa, è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma.

ART. 11 GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLE PROCEDURE GESTITE DALL'UFFICIO DELLA RETE.

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di realizzazione di lavori gestite dall'Ufficio della rete ovvero dalle Unità specializzate, l'ufficio/l'unità specializzata competente collabora con gli Enti convenzionati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso;
- c) fornendo supporto nell'individuazione dei componenti del Collegio consultivo tecnico, di cui all'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, di scelta della Stazione appaltante convenzionata.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla stazione appaltante convenzionata competente.

Le stazioni appaltanti convenzionate valutano il quadro delineato dall'Ufficio della rete ovvero dall'Unità specializzata competente in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

L'esito del contenzioso è comunicato dalle stazioni appaltanti convenzionate all'Ufficio della rete ovvero all'Unità speciale competente al fine di consentire:

- a) la valutazione delle criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) l'adozione degli atti necessari in base a quanto previsto dagli articoli 51 e 93 del D.lgs. 36/2023 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

CAPO III ORGANIZZAZIONE

ART. 12 UFFICIO DELLA RETE

Per facilitare le relazioni organizzative con l'Ente capofila, la stazione appaltante convenzionata, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile dell'Ufficio della Rete il quale individua le risorse umane assegnate all'Ufficio attribuendo ad esse le mansioni specifiche e coordinandone le attività.

Il Responsabile dell'Ufficio della Rete può richiedere l'attivazione delle Unità specializzate, previste dall'art. 44 c.1 della L.R. 14/2002.

L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze degli uffici cui appartengono i dipendenti facenti parte delle unità specializzate. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della unità specializzate, è previamente concordata con il competente responsabile.

Art. 13 UNITA' SPECIALIZZATE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La stazione appaltante convenzionata, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio della Rete, può chiedere l'attivazione dell'unità specializzata. L'attribuzione delle funzioni all'Unità specializzata, è formalizzata con atto della stazione appaltante convenzionata in accordo con la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

Ove ricorra il caso, la stazione appaltante convenzionata attribuisce al funzionario indicato dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici o al professionista individuato dalla medesima struttura ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 44 L.R. 14/2002, la funzione di Responsabile Unico del Progetto o di fase il quale, al termine della procedura di affidamento mantiene l'obbligo, nei confronti della Stazione appaltante convenzionata, di trasmettere in via telematica dati, informazioni e documentazione per l'espletamento della successiva fase di esecuzione del contratto.

Art. 14 FORMAZIONE DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In relazione alla formazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 44 bis c. 3 della LR 14/2002 e dell'art. 93 c.3 del D.Lgs.36/2023, le stazioni appaltanti convenzionate possono avvalersi delle competenze del personale delle unità specializzate.

CAPO IV FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI

Art. 15 FORME DI CONSULTAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE – CONFERENZA LEGALI RAPPRESENTANTI

I legali rappresentanti delle stazioni appaltanti della Rete, o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra le stazioni appaltanti della Rete, per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Rete;
- b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Rete, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

La Conferenza è convocata con cadenza almeno semestrale dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici ed è presieduta dall'Assessore infrastrutture e territorio.

La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione tramite PEC.

Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.

La segreteria della Conferenza è assicurata dal Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica.

CAPO V RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI

Art. 16 RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO DELLE SPESE

L'attività della Rete delle stazioni appaltanti, di cui la Direzione centrale infrastrutture e territorio è ente capofila, rappresenta una misura attuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno di tutte le Stazioni appaltanti regionali, con particolare riguardo a quelle di minor dimensione e non strutturate, e si conforma ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'effettuazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio della Rete, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità è diretta al funzionamento della rete.

L'Amministrazione regionale sostiene i costi comuni, mettendo a disposizione delle Stazioni appaltanti convenzionate la piattaforma telematica di negoziazione in maniera gratuita e senza alcun onere diretto. Garantisce inoltre, sempre a titolo gratuito, la consulenza giuridica in materia di lavori pubblici, nonché la messa a disposizione di documenti amministrativi tipo (modelli di gara, bandi, capitolati, contratti, ...) al fine di garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti convenzionate.

La partecipazione alla Rete delle stazioni appaltanti, anche nei casi di procedure di affidamento svolte nell'ambito della Centrale unica di committenza Rete delle stazioni appaltanti, non comporta trasferimento del centro di costo né della gestione di capitoli di spesa, del quadro economico e della contabilità dell'opera che rimangono in capo alla diretta responsabilità della Stazione appaltante convenzionata nel cui interesse viene svolta.

Ciascuna stazione appaltante della Rete sostiene direttamente i costi diretti e i costi generali per le proprie procedure di realizzazione di lavori. Anche nel caso in cui l'ente convenzionato agisca come centro di costo della Centrale unica di committenza Rete delle stazioni appaltanti, dovrà provvedere direttamente al pagamento del contributo ANAC, dandone evidenza alla Direzione centrale competente.

In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di una Stazione appaltante, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta. Nei casi di cui al comma precedente, il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore dell'Ufficio di Rete che ha provveduto alla realizzazione dei lavori avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta dal medesimo ufficio della Rete.

Il personale della Rete trova la propria remunerazione nello svolgimento della propria prestazione, sia in qualità di soggetto incardinato nell'Ufficio della Rete sia in qualità di componente delle Unità specializzate, dal proprio rapporto di lavoro e dalla partecipazione agli incentivi previsti dall'art. 11 della LR 14/2002 e nel rispetto del regolamento approvato da ciascuna stazione appaltante convenzionata

Art. 17 RISORSE STRUMENTALI E CONTROLLI

Ciascuna stazione appaltante mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio della Rete per le attività relative alla realizzazione di lavori, anche per le attività delle Unità specializzate nominate.

La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici mette a disposizione di tutte le stazioni appaltanti convenzionate un sistema informativo (piattaforma telematica) comune o soluzioni informatiche finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi in relazione a tutte le procedure della Rete medesima per la realizzazione di lavori.

Le stazioni appaltanti convenzionate consentono l'accesso alle proprie banche dati anche contabili inerenti l'intero ciclo di vita delle opere pubbliche. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici della Regione con l'ausilio di Insiel, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, elabora ed analizza tali dati e informazioni, con finalità di monitoraggio, statistica e controllo nel perseguimento di una maggiore razionalizzazione dell'azione amministrativa e di un sempre più efficiente utilizzo delle risorse.

A tal fine le stazioni appaltanti convenzionate definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 18 RISERVATEZZA

L'Ufficio della Rete, istituito presso ogni stazione appaltante convenzionata, tratta i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR").

La stazione appaltante convenzionata presso la quale è istituito l'Ufficio della Rete è il titolare dei dati personali trattati in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla propria competenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

Le stazioni appaltanti convenzionate sono i titolari dei dati personali trattati in relazione alle attività di gestione delle procedure di realizzazione di lavori ricondotte alla propria competenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 19 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le attività degli Uffici della Rete sono svolte nel rispetto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla L. n. 113/2021 ed in particolare della Sezione "Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" - adottato da ciascuna stazione appaltante presso il quale ha sede l'Ufficio della Rete.

Le stazioni appaltanti della rete possono definire di comune accordo specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente presso il quale ha sede l'Ufficio della Rete per l'inserimento nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

ART. 20 OPERATIVITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA

Il presente accordo per l'adesione alla Rete di stazioni appaltanti finalizzato alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, ha validità fino al 31/12/2030 salvo facoltà di recesso di cui all'art. 22 della convenzione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata con il presente accordo.

Art. 21 REVISIONE DELLA CONVENZIONE ED ADEGUAMENTO DINAMICO

Il rinvio a disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e del D.lgs. 50/2016 per gli articoli ancora in vigore, nonché ai provvedimenti attuativi e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Qualora le modificazioni e integrazioni sopravvenienti di cui al primo comma determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, le stazioni appaltanti convenzionate provvedono alla conseguente revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, le stazioni appaltanti convenzionate provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dalle stazioni appaltanti convenzionate e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

I protocolli operativi tra le stazioni appaltanti convenzionate previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con la Direzione centrale regionale competente in materia di lavori pubblici e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutte le stazioni appaltanti convenzionate una volta definite le procedure.

Art. 22 RECESSO DALLA CONVENZIONE

Ciascuna stazione appaltante convenzionata può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 23 SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

Le stazioni appaltanti convenzionate sciolgono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le stazioni appaltanti convenzionate in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Qualora le stazioni appaltanti convenzionate non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice competente.

La presente Convenzione, redatta in formato digitale, conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale dalle Parti.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

F.to digitalmente -----

Per il Comune/l'Ente convenzionato -----

F.to digitalmente -----

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE